

**Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2619/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire al miglioramento della situazione economica e sociale delle zone di frontiera tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord**

COM(84) 715 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 21 dicembre 1984)

(85/C 70/03)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un Fondo europeo di sviluppo regionale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3325/80 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 724/75 prevede, indipendentemente dalla ripartizione nazionale delle risorse fissata dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), dello stesso regolamento, una partecipazione del Fondo al finanziamento di azioni comunitarie specifiche di sviluppo regionale; che il Consiglio si è dichiarato disposto ad esaminare in base a detto articolo 13 su proposta della Commissione, ogni richiesta d'intervento riguardante i problemi di frontiera nelle regioni più svantaggiate della Comunità, presentata in comune da due o più Stati membri interessati;

considerando che il Consiglio in virtù del predetto articolo 13 ha adottato, il 7 ottobre 1980, il regolamento (CEE) n. 2619/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica <sup>(3)</sup>;

considerando che a norma di detto regolamento, in particolare dell'articolo 3, la Commissione ha adottato programmi speciali relativi a talune zone dell'Irlanda e dell'Irlanda del Nord, a favore dei quali ha deciso contemporaneamente di destinare degli stanziamenti;

considerando che gli Stati membri interessati hanno comunicato alla Commissione i dati relativi ai problemi

regionali che possono costituire oggetto di un'azione specifica e che, tenuto conto dell'ampiezza delle difficoltà economiche e in materia di occupazione, l'azione specifica in atto deve essere estesa a zone particolarmente interessate da tali problemi e deve essere integrata da nuove misure;

considerando che lo sviluppo delle piccole e medie imprese, in appresso denominate «PMI», può essere accelerato consentendo loro di meglio adeguare il potenziale di produzione, in particolare mediante aiuti agli investimenti ed agevolandone la possibilità di accesso all'innovazione, nonché ai capitali di rischio;

considerando che è opportuno incoraggiare ulteriormente l'animazione economica delle regioni in questione mediante una gestione particolarmente attiva degli aiuti e dei servizi pubblici, in particolare di quelli previsti nel quadro del programma speciale e che a tal fine è necessario istituire o estendere i servizi incaricati di informare gli operatori economici esistenti o potenziali sulle possibilità di accedere a tali servizi e di aiutarli a richiederli;

considerando che l'approvvigionamento e l'impiego del gas naturale in talune zone situate in Irlanda può, consentendo di rafforzare la base economica di tali zone, contribuire a realizzare gli obiettivi della politica energetica riducendo la dipendenza dal petrolio, accrescendo la sicurezza degli approvvigionamenti energetici grazie alla diversificazione delle risorse e migliorando la bilancia degli scambi con l'estero dello Stato membro interessato;

considerando che all'uopo bisogna stabilire le operazioni necessarie nel campo delle infrastrutture miranti ad accrescere l'offerta di gas naturale con lo sviluppo di reti di trasporto e di distribuzione e la realizzazione di studi di fattibilità, ma pure stabilire un insieme di misure destinate a stimolare l'impiego del gas nei settori dell'industria e dei servizi e che comporti aiuti per la consulenza e per l'assistenza tecnica, per la sensibilizzazione dei consumatori e per gli investimenti nelle PMI;

considerando che, per accelerare l'attuazione dei programmi speciali, è opportuno modificare le disposizioni

<sup>(1)</sup> GU n. 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU n. L 271 del 15. 10. 1980, pag. 28.

previste dal regolamento (CEE) n. 2619/80 in materia di impegni di bilancio, di versamenti del contributo del Fondo e di concessione di anticipi da parte del Fondo;

considerando che l'attuazione dell'azione specifica così rafforzata richiede mezzi finanziari supplementari;

considerando che è necessario che ciascuno degli Stati membri interessati presenti alla Commissione un programma speciale adattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### SEZIONE 1

##### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2619/80 è modificato conformemente ai seguenti articoli.

##### Articolo 2

L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

###### «Articolo 2

L'azione specifica concerne le seguenti zone frontaliere:

###### *Irlanda:*

le "Counties" (contee) di Donegal, Leitrim, Cavan, Monaghan, Louth e Sligo.

###### *Irlanda del Nord:*

i "District Council Areas" di Ballymoney, Coleraine, Moyle, Cookstown, Armagh, Banbridge, Craigavon, Dungannon, Fermanagh, Derry, Limavady, Magherafelt, Newry e Mourne, Omagh, Strabane».

##### Articolo 3

All'articolo 3, il paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Inoltre, per talune zone situate in Irlanda, il programma speciale ha lo scopo di rafforzare la competitività ed il potenziale di accrescimento, migliorando la situazione energetica regionale, grazie allo sviluppo dell'offerta e della domanda di gas naturale, mediante azioni adeguate nel campo degli investimenti, dell'assistenza tecnica e dei servizi di consulenza e di sensibilizzazione dei potenziali consumatori. Il programma intende altresì contribuire a realizzare gli obiettivi della politica energetica comunitaria riducendo la dipendenza dal petrolio aumentando la sicurezza

degli approvvigionamenti energetici mediante la diversificazione delle risorse e migliorando la bilancia degli scambi con l'estero dello Stato membro interessato».

##### Articolo 4

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis. La predisposizione e la realizzazione del programma speciale si effettuano in stretto coordinamento con le politiche e gli strumenti finanziari nazionali e comunitari e segnatamente con il FEAOG, sezione orientamento, con il Fondo sociale, con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e con il nuovo strumento comunitario (NIC)».

##### Articolo 5

All'articolo 3, è inserito il seguente paragrafo:

«6 bis. Nell'approvare il programma speciale, la Commissione si accerta della sua compatibilità con l'articolo 20 del regolamento del Fondo».

##### Articolo 6

All'articolo 3, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8. Dopo la sua approvazione il programma speciale è pubblicato, a titolo informativo, a cura della Commissione».

##### Articolo 7

All'articolo 4, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«Per quanto riguarda l'insieme delle zone di cui all'articolo 2, il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:

##### Articolo 8

All'articolo 4, sono aggiunti i punti seguenti:

«8. aiuti agli investimenti delle PMI per creare nuove imprese o per facilitare l'adattamento della produzione di quelle esistenti alle possibilità di mercato, quando le analisi di cui al punto 7, lettera a), o altri soddisfacenti elementi probanti lo giustificano. Tali investimenti possono riguardare anche servizi comuni a più imprese;

9. promozione dell'innovazione nelle industrie e nei servizi;

- raccolta di informazioni relative alle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia e diffusione di tali informazioni tra le imprese delle zone interessate dall'azione specifica, eventualmente con sperimentazione dell'innovazione in questione;
  - incentivazione dell'attuazione delle innovazioni in materia di prodotti e di tecnologia nelle PMI;
10. miglioramento dell'accesso delle PMI ai capitali di rischio;
11. istituzione o sviluppo dei servizi di agenti di animazione economica, incaricati:
- della prospezione, grazie a contatti diretti a livello locale, delle iniziative economiche mediante azioni di informazione sulle possibilità di accedere agli aiuti e servizi pubblici, in particolare quelli previsti nel quadro del programma speciale,
  - di seguire la realizzazione di tali iniziative aiutando gli operatori economici esistenti o potenziali a richiedere tali aiuti e servizi.
- Inoltre, per quanto riguarda le "Counties" di Leitrim, Cavan, Monaghan, Louth e Sligo, il Fondo può partecipare, nel quadro del programma speciale, alle seguenti operazioni:
12. Infrastrutture
- a) Investimenti intesi ad ampliare la rete di trasporto del gas naturale da Dublino ai centri per i quali l'allacciamento risulta economicamente valido e situati nelle "Counties" menzionate più sopra, ivi compresi i centri di Dundalk e Sligo.
  - b) Investimenti in reti di distribuzione nei centri di cui alla lettera a), per rifornire di gas naturale i consumatori industriali, commerciali ed altri.
  - c) Studi intesi ad esaminare la fattibilità tecnica e commerciale, nonché la redditività dell'approvvigionamento in gas naturale dei centri di cui alla lettera a).
13. Consulenza ed assistenza tecnica
- Per i settori dell'industria e dei servizi, prestazione dell'assistenza tecnica e di servizi di consulenza, per agevolarne l'adattamento al gas naturale e per incoraggiarli a sfruttare nuove possibilità in materia di prodotti e di procedimenti produttivi nei seguenti campi:
- a) valutazione delle conseguenze tecniche e dei costi e vantaggi economici della conversione al gas naturale,
  - b) individuazione di nuovi prodotti e procedimenti produttivi che dipendono dal gas naturale,
  - c) analisi delle potenzialità di mercato per i prodotti esistenti e per quelli nuovi, connessi all'impiego del gas naturale,
  - d) individuazione, acquisizione e trasferimento delle tecniche studiate per nuove, utili applicazioni del gas naturale.
14. Aiuti agli investimenti nelle PMI
- Incentivazione degli investimenti, per aiutare le PMI già in attività e quelle nuove a:
- a) convertire le attrezzature esistenti funzionanti con prodotti petroliferi e adottare attrezzature nuove, adatte all'impiego del gas naturale,
  - b) adottare nuovi prodotti e procedimenti produttivi progrediti, grazie all'impiego del gas naturale.
15. Sensibilizzazione dei consumatori
- Campagne di informazione e di pubblicità, intese a sensibilizzare i potenziali utilizzatori alle disponibilità ed ai vantaggi del gas naturale, nonché a misure previste nel programma speciale. Queste campagne comprendono l'organizzazione di seminari, di corsi e di conferenze, la diffusione di norme e di progetti di dimostrazione per mettere in luce in vantaggi delle attrezzature specializzate in utili applicazioni del gas naturale».
- Articolo 9*
- All'articolo 5, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:
- «k) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 8: 50 % della spesa pubblica che risulti dalla concessione di un aiuto all'investimento. Tale aiuto può comportare un supplemento rispetto all'aiuto favorevole del regime regionale esistente. L'aiuto supplementare a carico della Comunità — per un periodo di 4 anni — può assumere la forma di una sovvenzione in conto capitale o di un abbuono di interessi;
  - l) per le operazioni di raccolta e di diffusione d'informazioni sull'innovazione di cui all'articolo 4, punto 9, primo trattino: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento degli organismi impegnati in tali attività, purché si tratti di nuove attività riguardanti specificamente zone di cui all'articolo 2. Questo aiuto è decrescente e ha una durata di 3 anni. Esso copre — il primo anno — il 70 % delle spese di funzionamento e non

- oltrepassa il 55% del totale della spesa per l'intero periodo di 3 anni.
- m) per le operazioni relative all'attuazione dell'innovazione di cui all'articolo 4, punto 9, secondo trattino: il 70% del costo degli studi di fattibilità che possono concernere tutti gli aspetti, compresi quelli commerciali, della realizzazione dell'innovazione, fino ad un massimo di 120 000 ECU per studio; tali studi devono essere effettuati da o per conto di imprese situate nelle zone di cui all'articolo 2;
- n) per le operazioni relative ai capitali di rischio di cui all'articolo 4, punto 10: contributo alle spese di funzionamento degli istituti finanziari che forniscono capitali di rischio alle PMI. Il contributo è pari al 70% del costo degli studi di rischio realizzati da o per conto di questi istituti finanziari. Gli studi possono vertere anche sugli aspetti commerciali;
- o) per le operazioni relative all'animazione economica di cui all'articolo 4, punto 11: aiuto che copra una parte delle spese di funzionamento risultanti dall'attività degli agenti di animazione. Tale aiuto è decrescente ed ha una durata di 5 anni. Esso copre - il primo anno - il 60% delle spese di funzionamento e non oltrepassa il 50% del totale della spesa per animatore, per l'intero periodo di cinque anni. Le suddette attività, che devono essere nuove e riguardare specificamente le zone di cui all'articolo 2, possono essere affidate dallo Stato membro interessato ad organismi specifici;
- p) per quanto riguarda l'infrastruttura:
- i) per le operazioni relative agli investimenti in gasdotti di trasporto di cui all'articolo 4, punto 12, lettera a): 50% della spesa pubblica;
  - ii) per le operazioni relative agli investimenti nelle reti di distribuzione di cui all'articolo 4, punto 12, lettera b): 50% della spesa pubblica connessa alla concessione di abbuoni di interesse sui prestiti accordati per il finanziamento di dette reti;
  - iii) per le operazioni relative agli studi di cui all'articolo 4, punto 12, lettera c): 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto a detti studi;
- q) per quanto riguarda le prestazioni di consulenza e di assistenza tecnica:
- i) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 13, lettera a): 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto a detti studi;
  - ii) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 13, lettera b): 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto alle spese di ricerca e di sviluppo; per ogni progetto, il contributo della Comunità si limita a 120 000 ECU;
  - iii) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 13, lettera c): 70% del costo degli studi;
  - iv) per le operazioni di cui all'articolo 4, punto 13, lettera d): 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto agli studi di fattibilità; per ogni progetto, il contributo della Comunità si limita a 120 000 ECU;
- r) per le operazioni relative agli investimenti di cui all'articolo 4, punto 14: 50% della spesa pubblica risultante dalla concessione di un aiuto agli investimenti di attrezzature di conversione al gas naturale (per le imprese già in attività), agli investimenti in attrezzature relative al gas naturale (per le nuove imprese), agli investimenti in attrezzature relative all'adozione di nuovi prodotti e di procedimenti produttivi (per le imprese già in attività e per quelle nuove). L'aiuto pubblico può avvenire sotto forma di sovvenzione in capitale, oppure di abbuono di interessi.
- s) Per quanto riguarda le operazioni relative alla sensibilizzazione dei consumatori di cui all'articolo 4, punto 15: l'aiuto che copre parte del costo della pubblicità e delle campagne di informazione. Tale aiuto è decrescente e ha una durata di cinque anni. Esso copre - il primo anno - il 60% delle spese e non supera il 50% del totale della spesa per l'intero periodo di cinque anni».

#### Articolo 10

All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Nel caso degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), c), d), f), k), p) ed r), il cumulo degli aiuti delle sezioni fuori quota e sotto quota del Fondo è escluso».

#### Articolo 11

All'articolo 5, l'ultima frase del paragrafo 3 è sostituita dal testo seguente:

«Gli aiuti previsti al paragrafo 1, lettere h) e j) e, quando vanno a diretto beneficio delle imprese, gli aiuti di cui alla lettera m), nonché quelli di cui alla lettera q), punto iii), non possono avere per effetto di ridurre la parte delle imprese a meno del 20% della spesa totale».

#### Articolo 12

All'articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito del testo seguente:

«5. Gli impegni di bilancio relativi al finanziamento del programma speciale sono decisi per quote annue. La prima quota è impegnata sin dall'approvazione di tale programma da parte della Commissione. L'impegno delle quote annue ulteriori è realizzato in funzione delle disponibilità di bilancio e dello stato di avanzamento del programma».

*Articolo 13*

All'articolo 6, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. Il contributo del Fondo a favore delle misure previste dal programma speciale è versato allo Stato membro interessato oppure direttamente, secondo le indicazioni di questo Stato membro, agli organismi incaricati della loro attuazione, conformemente alle norme seguenti:».

*Articolo 14*

All'articolo 6, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

«c) su richiesta dello Stato membro, possono essere concessi anticipi su ogni quota annua in funzione dello stato di avanzamento delle operazioni e delle disponibilità di bilancio.

Fin dall'inizio della realizzazione delle operazioni, la Commissione può versare un anticipo del 60 % del contributo del Fondo relativo alla prima quota annua. Allorché lo Stato membro attesta che è stata spesa la metà di questo primo anticipo, la Commissione potrà versare un secondo anticipo del 25 %.

Appena iniziata la realizzazione della quota annua successiva, possono essere versati anticipi alle condizioni previste nei commi precedenti.

Il saldo di ogni quota annua è versato su richiesta dello Stato membro quando quest'ultimo attesta che le realizzazioni corrispondenti alla quota in questione possono essere considerate concluse, e su presentazione dell'importo della spesa pubblica effettuata».

*Articolo 15*

All'articolo 6 il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«5) Al termine dell'esecuzione di ciascun programma speciale, la Commissione presenta una relazione al comitato di politica regionale ed al Parlamento europeo; la relazione contiene in particolare i dati riguardanti il numero e la natura dei posti di lavoro creati e salvaguardati».

*Articolo 16*

L'allegato è modificato come appresso:

1. Al punto 1, lettera a), la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«Analisi della situazione e del fabbisogno delle PMI, particolarmente per quanto riguarda l'informazione sui mercati, le possibilità di adeguamento a questi ultimi, la consulenza in materia di gestione e di organizzazione, l'informazione sull'innovazione e sua attuazione, nonché l'accesso ai capitali di rischio. Analisi della situazione in materia di approvvigionamento di energia e stima della domanda potenziale di gas naturale per categoria di utenti, soprattutto quelli industriali. Per quanto riguarda l'impiego del gas naturale, analisi della situazione e del fabbisogno dei settori dell'industria e dei servizi in materia di consulenza e di assistenza tecnica e del fabbisogno delle PMI in materia di investimenti».

2. Al punto 2, lettera a), è aggiunto il punto seguente:

«v) descrizione ed ubicazione delle previste reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale».

## SEZIONE 2

*Articolo 17*

1. L'Irlanda ed il Regno Unito adattano i programmi speciali previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2619/80, conformemente alle modifiche previste dalla sezione 1 del presente regolamento.

2. I programmi speciali adattati sono approvati dalla Commissione in conformità dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2619/80.

3. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2619/80 l'importo dell'intervento del Fondo di cui beneficiano i programmi speciali adattati non può superare quello stabilito dalla Commissione al momento della loro approvazione.

4. La durata dei programmi speciali adattati è prolungata fino allo scadere del quinto anno a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Possono essere prese in considerazione le spese risultanti dai programmi speciali così adattati, che sono effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 18*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.